

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VILLORBA RUGBY

Art. 1 – Denominazione

E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VILLORBA RUGBY”.

Art. 2 – Attività

L'associazione è senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso e senza fine di lucro, che ha per fine di praticare e incrementare lo sport del rugby attraverso:

- a) lo sviluppo, la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del rugby, la promozione e la formazione di squadre di giocatori per la partecipazione ai vari campionati nazionali, regionali e provinciali e manifestazioni sportive;
- b) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive rugbistiche, agoniste e non;
- c) la gestione di circoli con attività ricreativa e di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati.

L'associazione potrà altresì rivolgersi ad Istituto di Credito per ottenere finanziamenti, aprire conti correnti ed intrattenere rapporti finalizzati al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento e perseguimento delle finalità previste dallo Statuto sociale.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Rugby (F.I.R.) e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Rugby; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva; costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.”

Art. 3 – Sede e durata

L'Associazione ha sede in Via G. Marconi, Villorba (TV), ed ha una durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Soci

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci sostenitori;

d) Soci onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Soci ordinari sono tutti coloro i quali non fanno parte delle altre categorie di soci.

Soci sostenitori sono coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione Sportiva con quote annuali di versamento che delibererà il Consiglio Direttivo di volta in volta e che collaborano alla ricerca di altri finanziamenti.

Soci onorari sono coloro i quali vengono cooptati in tale qualità dai competenti organi, in quanto benemeriti dello sport dilettantistico.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che partecipano sia alle attività sociali sia ricreative sia sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni ambito collegato all'attività sportiva, con obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo o qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Rugby e dei suoi organi. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi dell'Associazione. La qualifica di Socio si assume dal rilascio della tessera e dal pagamento della quota associativa. Il Socio s'impegna a versare la quota sociale alle scadenze determinate dal Consiglio Direttivo. Non sussistono limitazione nei diritti di ciascun socio. I Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni organizzate dall'Associazione e a utilizzare le attrezzature e gli impianti di proprietà dell'associazione medesima.

Non potranno essere ammessi come Soci coloro i quali abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

La qualifica di Socio si perde per recesso, decadenza o esclusione.

Art. 5 – Quote sociali

Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente la quota sociale stabilita con delibera del Consiglio Direttivo, nei termini ed entità da essa indicati.

I Soci che non provvederanno nei 10 giorni al pagamento delle quote sociali maturate, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo esclusi da ogni diritto sociale.

La quota sociale è nominativa e non è ammesso il suo trasferimento ad altra persona.

Art. 6 – Recesso – Decadenza - Esclusione

La qualifica di Socio si perde per recesso, per decadenza, cioè per mancato pagamento del contributo associativo annuale, per esclusione o per morte.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione e che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera.

Art. 7 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quote annuale dei Soci;
- Contributi dei Soci;
- Contributi di Enti pubblici e privati a puro titolo di liberalità;
- Introiti da sottoscrizioni o raccolte occasionali;
- Introiti da eventuali ed occasionali attività commerciali esercitate;
- Quote d'iscrizione alle manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

I Soci di età inferiore ai 18 anni non potranno ricoprire cariche sociali.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e sono conferite e accettate a titolo gratuito.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo con comunicazione diretta ai Soci aventi diritto, con avviso affisso nella sede, almeno 8 giorni prima della data di celebrazione della stessa.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per deliberare:

- l'esame e l'approvazione del Rendiconto Annuale;
- la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività sociale;
- eleggere, ogni quattro anni, con votazioni per schede, il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare programmi dell'attività da svolgere;
- decidere sugli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre e su quelle proposte, scritte e motivate, proposte dai Soci.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

Le delibere sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria è convocata, inoltre, con le modalità e nel rispetto delle formalità stabilite sopra, per deliberare su:

- lo scioglimento dell'Associazione;
- le modifiche dello Statuto Sociale;

Le decisioni di competenza dell'Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Ad ogni singolo Socio non può essere attribuito più di un voto e può farsi rappresentare da altro Socio purché avente diritto a partecipare. Un Socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dai presenti. La stessa nomina il Segretario ed eventualmente gli scrutatori.

Delle riunioni delle Assemblee si redige relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventuale gli scrutatori.

Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità della convocazione, delle deleghe, del diritto di intervento e di voto.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Consiglieri.

Il numero totale dei membri del Consiglio Direttivo non può essere inferiore a 3 (tre) e deve sempre essere di numero dispari.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, ovvero Presidente, Vice Presidente e Consiglieri devono essere Soci dell'Associazione.

Il Consiglio elegge il Segretario dell'Associazione, anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra i Soci, e in tal caso il Segretario non ha diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo riterrà opportuno.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri nel caso d'impedimento e/o assenza per non più di tre mesi di questo.

Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio è competente a:

- redigere il Rendiconto Annuale da sottoporre all'esame e approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere assunte dall'Assemblea e attuare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione decisi dalla stessa Assemblea;
- emana i Regolamenti Interni e attuativi dello Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

Le delibere del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio.

È responsabile del funzionamento del Consiglio stesso e della correttezza degli atti

amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

È coadiuvato, per la parte amministrativa, dal Segretario e, in caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 12 – Anno sociale ed economico

L'anno sociale ed economico finanziario decorrono dal 1 luglio al 30 giugno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla predisposizione del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di coloro che ne abbiano interesse.

Eventuali avanzi di gestione o utili relativi ad attività commerciali occasionalmente esercitate dovranno essere reinvestiti nell'attività istituzionale dell'Associazione. In ogni caso, non potranno essere distribuiti fra i Soci.

Art. 13 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria procederà a destinare il patrimonio sociale ad altra Associazione non avente scopo di lucro e svolgente analogha attività fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Rugby.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme di legge previste in materia di Associazioni e società sportive dilettantistiche e dalle normative del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Rugby.